



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI**

Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 9857/2017 r.g. proposta
da

Parte_1 e *Parte_2* rappresentati e difesi dall'Avv. Todisco Giovanni, domiciliatari, in virtù di mandato in calce dell'atto di citazione

- *attori-*

contro

Controparte_1

rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Lacatena e dall'Avv. Nicola Vito Disanto, domiciliatario, giusta mandato in calce alla comparsa di risposta;

- *convenuta-*

CP_1 e *Controparte_1*, contumaci;

- *convenuti contumaci-*

Oggetto: liquidazione della quota di partecipazione societaria a seguito di recesso dei soci accomandanti - art. 2289 c.c.

Conclusioni come formalizzate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive del verbale d'udienza del 2/4/2025 che si intendono integralmente richiamate.

MOTIVI

I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

I.1.- *Parte_1* e *Parte_2* premettendo di essere stati soci accomandanti della *Controparte_1* di *CP_1* [...] e *Controparte_1* titolari ciascuno di una quota di partecipazione sociale in misura del 15% per un valore nominale di 464,81, nonché di avere esercitato, in data 1°/3/2013, il recesso dalla società per essere venuto meno il rapporto fiduciario sia nei confronti dei soci accomandatari che dell'organo amministrativo, la cui legittimità, inizialmente contestata dalla società, veniva accertata con lodo arbitrale del 17/11/2016, emesso all'esito del giudizio VG. n. 944/2016, ha convenuto in giudio la [...]

Controparte_1 per chiedere la liquidazione della quota sociale ai sensi dell'art. 2289 c.c., in base alla situazione patrimoniale effettiva al momento dello scioglimento del rapporto sociale, sulla scorta del valore aziendale che, avuto riguardo al valore effettivo dei beni, all'avviamento, ai risultati economici della gestione pregressa e alle prospettive di futura redditività dell'impresa, era stato determinato dal consulente tecnico di parte, dott. *Persona_1* che in complessivi

€644.075,00, con conseguente valore della quota spettante a ciascuno degli attori pari ad €96.611,00; il tutto con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Todisco Giovanni (atto di citazione notificato il 31/5/2017).

I.2.- Costituendosi in giudizio, la Controparte_1

... CP_1 e Controparte_1 ha insistito per il rigetto della domanda attorea, evidenziando, in primo luogo, come l'indagine peritale del consulente tecnico di parte risultasse viziata da gravi omissioni ed inesattezze, avendo quantificato l'effettiva consistenza patrimoniale dell'azienda non al 1° marzo 2013, data del recesso, bensì all'11 settembre 2013, ed avendo trascurato di considerare, tra le voci del passivo patrimoniale, oltre al mutuo residuo sull'immobile di €116.370,00 come evincibile dalla documentazione in atti (contratto con ICCREA Banca Impresa), ulteriori debiti tra i quali il mutuo chirografario con la Cont di Locorotondo, i residui canoni di *leasing* per l'impianto fotovoltaico, il trattamento di fine rapporto maturato risultante dal prospetto di calcolo del Fondo di accantonamento TFR prodotto dalla società, il debito derivante dal contenzioso istaurato dalla predetta società con l'ing. CP_3 (di cui al n.r.g. 95000015/2007), nonché il compenso spettante all'amministratore della società; circostanza che, di contro, avvaloravano la diversa stima compiuta dal consulente tecnico di parte, ragioniere Persona_2 pari al minor importo di €78.772,25 (con la conseguente riduzione del valore della quota social ad €11.815,82, importo ben inferiore alla somma offerta dalla società convenuta *banco iudicis*, ossia €50.000,00) comparsa di risposta depositata in data 7/11/2017).

I.3.- Pur ritualmente convenuti in giudizio, CP_1 e [...] CP_1 sono rimasti contumaci.

I.4.- Istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, nonché previo espletamento della consulenza tecnica d'ufficio (cfr. elaborato a firma della dott.ssa Persona_3 depositato in data 25/2/2020), la causa è pervenuta all'udienza del 2/4/2025 in cui, sulle conclusioni come precise nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., è stata riservata per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

II.- E' evincibile, alla stregua delle allegazioni difensive delle parti, che il *thema decidendum* non verta sulla sussistenza dei presupposti sostanziali di legittimità del recesso esercitato dagli attori, quali soci mandanti della Controparte_4 quanto piuttosto sulla determinazione del valore di liquidazione della quota e dei relativi criteri.

Con riguardo alla liquidazione della quota societaria, il riferimento normativo è costituito dall'art. 2289 c.c., dettato in tema di società semplice, ma applicabile, per effetto del rinvio operato dagli artt. 2315 e 2293. c.c., anche alle società in accomandita semplice.

La disposizione prevede che "nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento".

Deve, anzitutto, prendersi atto della circostanza che la società convenuta, in data 7/3/2018, ha emesso in favore di *Parte_2* e *Parte_1* due assegni bancari contraddistinti dai nn. 0079886345-06, tratto sulla Banca Apulia per l'importo di €11.815,82, e n. 0079886346-07, parimenti tratto sulla Banca Apulia, per l'importo di €11.815,82, i quali risultano essere stati regolarmente incassati dai predetti attori a titolo di acconto sulla liquidazione delle rispettive quote di partecipazione sociale.

Passando ad esaminare il profilo dell'accertamento del valore di liquidazione della quota sociale, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la liquidazione della quota del socio receduto o defunto deve essere fatta mediante redazione di una situazione patrimoniale straordinaria, in dottrina qualificato alla stregua di un vero e proprio bilancio straordinario, allo scopo di poter tener conto, nella stima del valore della quota, dell'effettiva consistenza economica dell'azienda sociale, ivi compreso l'avviamento (cfr. Cass. n. 1036/2009).

I risultati delle stime effettuate dai tecnici delle parti (il dottore commercialista *Persona_1* per gli attori, ha quantificato il valore dell'azienda alla data del recesso del 1°/3/2003 in €644.075,00; il ragioniere *Persona_2* per la parte convenuta, ha apprezzato l'effettiva consistenza patrimoniale della società in €78.772,25) hanno reso necessario il ricorso all'ausilio di un esperto nominato d'ufficio.

Si ritiene condivisibile, anzitutto, il metodo seguito dalla dott.ssa *Persona_3* la quale, nell'elaborato tecnico depositato in data 25/2/2020, ha chiarito, con ragionamento lineare e

logico, dunque, persuasivo, come sia più idoneo a rappresentare il valore economico del patrimonio netto di una società di persone in ipotesi di liquidazione della quota per recesso il ricorso ad un criterio misto patrimoniale/reddituale, poiché connotato dalla ricerca di un risultato finale che considera l'aspetto patrimoniale senza trascurare le attese reddituali.

La prima stima è, dunque, costituita dal "patrimonio netto rettificato", ossia dal valore scaturente dall'analisi effettuata sulle voci attive e passive afferenti il patrimonio dell'azienda, opportunamente rettificate secondo i valori corretti; la seconda componente è rappresentata dalla stima di un valore di "avviamento" scaturente dalla futura capacità reddituale propria dell'azienda medesima.

Si concorda anche nella valutazione relativa all'inclusione nel *quantum debeatur* degli utili e delle perdite riferite alle operazioni in corso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2289, co. III, c.c. ed, inoltre, correttamente il CTU ancora il proprio giudizio alla data del 1°/3/2013, quale incontestata data del recesso dei soci attori.

Rispetto alla voce più consistente dell'attivo societario, tuttavia, non convince la soluzione cui è giunta la CTU, la quale, avendo la disponibilità di plurime stime dell'immobile prodotte dalle parti, ha ritenuto di fare propria la valutazione media derivante dalla stima dell'ing. *Per_4* al 19/3/2012 (epoca invero antecedente rispetto al recesso) e quella dell'ing. *Pers* compiuta il 27/5/2016 (epoca successiva al recesso), le quali attribuiscono all'opificio industriale rispettivamente un valore di €632.256,00 e di 647.000,00;

sicché la stima media finale offrirebbe un valore pari ad €639.628,00.

Se, da un lato, correttamente la dott. ssa *Per_3* ha escluso dalla ponderazione dei valori da considerare sia il prezzo di alienazione dell'immobile fissato nell'atto di compravendita del 12.9.2013, viziato nella sua attendibilità dalla circostanza che *CP_1* al contempo vende in qualità di amministratore della [...]

Controparte_5 e acquista in qualità di amministratore della *Cont* RT. *Controparte_7*

[...] , sia l'importo stimato dall'ing. *Per_4* il 23.8.2013, non essendo state esplicitate le circostanze che hanno condotto l'esperto a rivedere al ribasso di ben €200.000,00 la valutazione compiuta l'anno precedente, dall'altro, l'esperta nominata, avente competenza in ambito commerciale, non ha potuto adeguatamente ponderare i profili critici delle relazioni di parte e tener conto di eventuali dinamiche specifiche relative al mercato immobiliare di riferimento.

Di conseguenza, non si reputano pienamente persuasive neppure le stime (notevolmente divergenti) dell'immobile effettuate dai tecnici delle parti nel presente giudizio, aventi competenza in materia contabile e che, di contro, invece, avvalorano con le relative valutazioni il giudizio tecnico complessivo di stima del patrimonio sociale.

Pertanto, per la determinazione del valore dell'opificio industriale si può avere riguardo, perché più convincente rispetto ad una valutazione ponderata, tenuto conto di beni aventi caratteristiche simili, alle potenzialità edificatorie dell'area e al periodo temporale di riferimento, alla valutazione tecnica compiuta dall'ing. *Persona_6* nell'ambito del giudizio n. 12435/2017

Tribunale di Bari vertente sull'accertamento dell'invalidità del contratto di compravendita dell'opificio industriale del 12.9.2013 concluso la tra **Controparte_4** e la **Controparte_8**

[...]

[...] non espletata nel contraddittorio processuale con le odierni partiti in causa, detta produzione documentale si è formata il 16/10/2020, dunque all'indomani del maturare delle preclusioni istruttorie e ben può trovare ingresso al fine di supportare i rilievi critici sollevati dalla convenuta in relazione alle conclusioni raggiunte dal CTU.

Le eccezioni di inammissibilità della documentazione contenente tali osservazioni tecniche non si ritengono fondate, alla luce del recente indirizzo interpretativo della Suprema Corte che ha chiarito come *"le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti constitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio"* (cfr. Cass. Sez. U., 21/02/2022, n. 5624, Rv. 664033 - 01).

Orbene, detta stima si pone in linea di continuità con la valutazione dell'immobile compiuta dal tecnico di parte convenuta,

ing. Persona_7 nell'elaborato del 20/10/2017, discostandosi sotto taluni profili.

Entrambe le stime sono effettuate avendo riguardo al 2013, ossia alla data di formalizzazione del recesso dei soci.

Il ragionamento illustrato dall'ing. Per_6 è avvalorato dall'analisi comparata di mercato, preceduta dalla individuazione in Monopoli e nei comuni limitrofi di talune tipologie di capannoni artigiani ed industriali (in particolare, n. 7) di taglia mediopiccola o media con caratteristiche assimilabili a quelle del bene in oggetto, non considerando la tipologia di attività insediata all'interno, bensì avendo esclusivo riguardo alle caratteristiche costruttive e funzionali dei beni, poiché tali caratteristiche risultano invariate.

A valle di tale analisi si è notato che il valore unitario medio non omogeneizzato risultava essere pari a 607,54 €/mq, mentre il valore unitario medio omogeneizzato pari ad 491,67 €/mq. Quest'ultimo dato è stato ritenuto coerente rispetto ai valori di zona riportati dall'Agenzia delle Entrate, che per capannoni industriali assegna un range di valori compresi tra i 400,00 ed i 600,00 €/mq. Per quanto esposto sopra si ritiene congruo assegnare al bene oggetto di valutazione un valore unitario pari a 490,00 €/mq.

Tale stima proprio perché supportata dal confronto con immobili ricompresi nell'ambito territoriale in cui è situato l'opificio in esame persuade maggiormente rispetto al mero riferimento compiuto dall'ing. Per_7 alla quotazione unitaria desunta dall'^{Cont} (pari ad €427,50 €/mq; si veda pagina 19 della relazione prodotta dalla convenuta unitamente alle osservazioni alla bozza di elaborato tecnico della dott. ssa Per_3).

Il calcolo del valore dell'opificio già realizzato viene così schematicamente riassunto:

N.	Tipologia	Consistenza (m ²)	Coeff.	Dim. Parametrata (m ²)	Prezzo Unitario (€/mq)	Valore (€)
1	Area esterna (Sub. 1)	957,46	0,10	95,75	490,00	46.917,50
2	Opificio (Sub. 2)	305,92	1,00	305,92	490,00	149.900,80
3	Opificio (Sub. 3)	149,37	1,00	149,37	490,00	73.191,30
4	Opificio (Sub. 4)	158,47	1,00	158,47	490,00	77.650,30
UNITA' IMMOBILIARE		1.571,22		709,51		347.659,90
VALORE IMMOBILE						347.600,00

Raggiungendo detto risultato al 2013, l'arch. **Per_6** compie una stima finale del solo compendio immobiliare pari ad €351.200,00 (prezzo unitari pari ad 495 €/mq).

La stima dell'area edificabile, invece, verte sull'ipotesi di realizzazione di un nuovo edificio con superficie lorda complessiva pari a 797,00 mq avente: a piano terra opificio con superficie complessiva pari a 323,50 mq; a piano primo uffici con superficie complessiva pari a 323,50 mq; a piano secondo abitazione per custode e/o proprietario dell'opificio, da realizzarsi al piano terra del medesimo ipotetico edificio, con superficie complessiva pari a 150 mq.

Dall'analisi compiuta con adeguata cognizione tecnica e linearità argomentativa, si deduce che il valore attribuibile al terreno edificabile risulta essere pari, con stima rapportata alle dinamiche di mercato del 2013, ad €118.800,00 (119,20 €/mq).

Quanto, invece, all'impianto fotovoltaico, a ben vedere, lo stesso tecnico di parte attrice, dott. **Persona_1** ha

segnalato come il bene fosse concesso in godimento all'impresa a titolo di leasing, circostanza che induceva a non includerlo nella stima trattandosi di bene dei terzi, potendosi, invece, lo stesso apprezzare nella stima del valore dell'azienda attraverso la valorizzazione dei redditi attualizzati.

Tale considerazione impedisce di avvalorare la stima dello stesso offerta dalla dott. ssa *Per_3* parametrata alla vita residua del bene, potendosi quindi assumere come parametro di riferimento esclusivamente la valutazione effettuata da parte dell'azienda specializzata nel settore e precisamente da parte della [...]

Parte_3 e regolarmente agli atti del giudizio e mai contestata da controparte, né presa in considerazione da parte del nominato C.T.U., per un ammontare di €43.146,00.

Tra le voci dell'attivo sono state opportunamente incluse dalla dott. ssa *Per_3* anche le attrezzature per €50.300,00, i crediti d'imposta pari ad €49.767,00, nonché le rimanenze di merci, determinate in €10.360,00.

La stima della CTU, inoltre, si apprezza per completezza avendo fatto adeguato riferimento, tenuto conto dei rilievi svolti dalla parte convenuta, delle passività, quali il compenso spettante agli amministratori, il debito maturato a titolo di TFR, il debito inerente il contenzioso in essere son l'ing. *CP_3* il debito relativo al contratto di leasing con ICCREA Banca Impresa, il debito residuo relativo al mutuo concluso con la *Cont* di Locorotondo e di quello ulteriore riferito al mutuo fondiario con ICCREA Banca s.p.a. gravante sull'opificio industriale.

Pertanto, il valore patrimoniale è della *Controparte_1* [...] al 1°/3/2013 è stato stimato come da prospetto seguente:

ATTIVITA'	VALORE STIMA CTU	PASSIVITA'	VALORE STIMA CTU
IMMOBILE	639.638,00	COMPENO AMMINISTRATORE	0
IMP. FOTOVOLTAICO	274.000,00	DEBITO PER TFR	18.493,45
ATTREZZATURE	50.300,00	DEBITO X CONTENZIOSO ING. SORINO	0
CREDITO D'IMPOSTA	49.767,00	DEBITO LEASING FOTOVOLTAICO	224.343,90
RIMANENZA MERCI	10.360,00	MUTUO PASSIVO CHIROGR. BCC	55.889,97
		MUTUO PASSIVO CHIROGR. ICCREA	116.370,00
TOTALE	1.024.065	TOTALE	415.097,32
		Valore azienda	608.968,00
TOTALE A PAREGGIO	1.024.065,00	TOTALE A PAREGGIO	1.024.065,00

La CTU non ha ritenuto di correggere la stima patrimoniale con la componente reddituale in quanto, avendo specifico riguardo alla fattispecie in esame, gli esercizi precedenti (2011-2012) e quello successivo (2014) alla data di riferimento della stima risultavano chiusi in perdita e che *"il processo di normalizzazione dei redditi, fermo restando le difficoltà e l'elevato grado di aleatorietà dovuto alla mancanza di documentazione, pur tenendo conto dei proventi dei contributi erogati dal GSE porterebbe ad un risultato sostanzialmente a pareggio"*.

Tuttavia, per effetto della rideterminazione del valore dell'immobile (€470.000,00) e dell'impianto fotovoltaico (€43.144,00) nei termini di cui in motivazione, il complessivo ammontare dell'attivo può dirsi pari ad €623.573,00.

A fronte, quindi, di un valore del passivo pari ad €415.097,32, il valore patrimoniale aziendale effettivo deve considerarsi pari ad €208.475,68.

Di conseguenza, il valore della quota nella titolarità di *Parte_2* e di *Parte_1* può essere determinato per ciascuno in €31.271,35 (15% del valore dell'azienda), somma che va decurtata della misura dell'acconto già versato in pendenza del presente giudizio pari ad €11.815,82 ciascuno, come da dichiarazione resa a verbale d'udienza del 7 marzo 2017 e da assegni bancari versati in atti.

III.- Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Tuttavia, in considerazione della notevole incidenza ai fini della concreta stima del valore patrimoniale della società dei rilievi tecnici effettuati dai professionisti coinvolti dagli attori, nonché in virtù della consistente rideterminazione quantitativa del *petitum* attoreo nei termini illustrati in motivazione, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti medesime le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. in misura della metà dovuta.

Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (artt. 4-5 e tab. allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle "prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore" (nella specie avvenuta il 23/10/2022).

Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati con riguardo al valore effettivo della stima ed, in particolare, allo scaglione compreso tra €52.000,01 ad €260.000,00, con riduzione in misura del 50% della voce relativa alla fase istruttoria, atteso il carattere prevalentemente tecnico e documentale della stessa:

Scaglione: da €52.000,01 ad €260.000,00

<i>Parte_4</i>			
Studio	2.552,00	//	<i>[...]</i> 2.552,00
Introduttiva	1.620,00	//	1.620,00
Istruttoria	5.670,00	-50%	2.835,00
Decisoria	4.253,00	//	4.253,00
		TOTALE	11.260,00
		-1/2	5.630,00

P.q.m.

il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 31/5/2017 da *Parte_1* e *Parte_2* nei confronti di *Controparte_1*

[...] e *Controparte_1* e *CP_1* e *Controparte_1*, quali soci accomandatari, così provvede:

- a) ACCOGLIE la domanda attoreo per quanto di ragione, e per l'effetto, CONDANNA la *Controparte_1* di *CP_1* *[...]* e *Controparte_1* nonché *CP_1* e *[...]* *CP_1*, quali soci accomandatari, solidalmente tra loro, al pagamento in favore di *Parte_1* e di *Parte_2* della somma residua di €19.401,53, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata secondo i criteri dettati da SU n. 1712/1995 (in particolare, sulla somma di €31.217,35 sino alla data del 7/3/2017, quale data in cui si è acquisita certezza dell'effettivo versamento dell'acconto; nonché sul residuo ancora dovuto dal 7/3/2017 sino all'attualità);
- b) CONDANNA, altresì, i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di *Parte_1* e *Parte_2* per la metà dovuta, che si liquidano in complessivi €6.451,48 (di cui €821,48 per esborsi non imponibili), oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, capo ed iva come legge, con distrazione in favore dell'Avv. Todisco Giovanni;

c) Pone definitivamente a carico della società convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate con decreto del 18/2/2020 in misura della metà, dovendosi considerare compensate tra le parti per la restante metà.

Si comunichi.

Bari, 21/10/2025

Il Giudice

Valentina D'Aprile